

Pubblicato il 16/03/2026

N. 01244/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02985/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2985 del 2025, proposto da

Concetta Laudicina, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

«della sentenza del Tribunale di Milano n. 2746/2023, depositata e resa pubblica il 02.08.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5506/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all'amministrazione in data 26.11.2023, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.07.2025»;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- diversamente da quanto allegato nel ricorso, agli atti di causa non risulta prova dell'intervenuta notifica al Ministero personalmente della sentenza ai fini dell'esecuzione della sentenza nella parte in cui il Ministero è condannato al versamento delle somme riconosciute a Laudicina;
- in particolare, il documento n. 3 indicato in ricorso come "prova della notifica", consiste in quattordici diversi depositi documentali consistenti in una serie di file "eml" tutti riferibili a una notifica espressamente eseguita "*per onorari*" e "*nell'interesse di me stesso [avv. Guido Marone] quale attributario delle spese legali riconosciute nella causa*";

Ritenuto che:

- ai fini della procedibilità del giudizio di ottemperanza deve essere decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dopo la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso;
- è necessario acquisire dal ricorrente i duplicati informatici dei documenti digitali attestanti l'intervenuta notifica a mezzo pec della sentenza eseguita nell'interesse della ricorrente (e le relative pec di accettazione e consegna);
- i documenti predetti devono essere depositati con un'indicazione nominativa dei file e del campo "descrizione" nel modulo di deposito che sia anche esplicativa del contenuto; il dovere di correttezza nell'indice dei documenti (redatto ai sensi dell'art. 5 disp. att. c.p.a.) deve essere considerato un portato dei principi di lealtà processuale e chiarezza degli atti processuali (artt. 2 e 3

c.p.a.), non essendo invece conforme a detti canoni – come avvenuto *sub* doc. 3 del ricorrente - il deposito di numerosi documenti aventi tutti il medesimo nome (“notifica sentenza”), circostanza che costringe le parti e il giudice a una ricerca confusa “alla cieca” delle informazioni di rilievo all’interno di plurimi documenti tutti egualmente denominati (cfr. Cons. Stato, 27 gennaio 2023, n. 72, ord.);

- i documenti predetti devono essere depositati entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, decorsi i quali in assenza di ottemperanza all’ordine del giudice, il ricorso sarà dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 52 c.p.a.;
- di dover fissare l’udienza indicata in dispositivo per la prosecuzione della trattazione della domanda di ottemperanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ordina a parte ricorrente di depositare i documenti indicati in motivazione, nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

Fissa l’udienza in camera di consiglio del 9 aprile 2026 per la prosecuzione della trattazione della domanda.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Richard Goso, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere

Laura Patelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Laura Patelli

IL PRESIDENTE
Richard Goso

IL SEGRETARIO

